

ALL N°

6

DELIBERAZIONE MECC. N°

2013-01345/009

DIREZIONE CENTRALE
AMBIENTE SVILUPPO TERRITORIO

IL DIRIGENTE CENTRALE

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI TORINO - VARIANTE PARZIALE N. 222
AL P.R.G.C. - MODIFICA CLASSIFICAZIONE IDROGEOMORFOLOGICA DI
AREE COLLINARI - PRONUNCIAMENTO DI INCOMPATIBILITÀ

A relazione del Presidente Saitta.

Premesso che per il Comune di Torino:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con Deliberazione G.R. n. 3-45091 del 21/04/1995, modificato con la Variante Strutturale n. 38; approvata con D.G.R. n. 21-2495 del 03/04/2006 e con la Variante Strutturale n. 100 di adeguamento al P.A.I., approvata con D.G.R. n. 21-9903 del 27/10/2008;
- ha altresì modificato il suddetto Piano attraverso numerose varianti (sia parziali, sia connesse ad accordi di programma);
- ha adottato, con la Deliberazione di C.C. n. 130 del 29 settembre 2008 il Documento Programmatico della Variante Strutturale n. 151 al P.R.G. per la "Revisione attività ammesse e relative modalità di attuazione nelle aree per insediamenti produttivi ricomprese nelle aree normative IN, M2, MP", ai sensi dell'art. 31 ter della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 1/07;
- ha adottato, con la Deliberazione di C.C. n. 92 del 15/06/2009 il Documento Programmatico della Variante Strutturale n. 200 al P.R.G. per la "Linea 2 Metropolitana e Quadrante Nord-Est di Torino", ai sensi dell'art. 31 ter della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 1/07;
- ha adottato, con Deliberazione di C.C. n. 17 del 14/02/2011, il Progetto preliminare della Variante Strutturale n. 200 al P.R.G. per la "Linea 2 Metropolitana e Quadrante Nord-Est di Torino", ai sensi dell'art. 31 ter della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 1/07;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 3 del 23/01/2012, il Progetto Preliminare della Variante parziale n. 222 al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, che ha trasmesso alla Provincia in data 06/02/2012 (pervenuto il 07/02/12), per il pronunciamento di compatibilità come previsto dal citato settimo comma; (Prat. n. 010/2012)

I dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- superficie: 13.017 ha dei quali circa 1/4 a carattere collinare;
- popolazione: 865.263 ab. al 2001;
- trend demografico: ha subito un calo superiore al 25% negli ultimi 30 anni (1.167.968 ab. al 1971, 1.117.109 ab. al 1981, 962.507 ab. al 1991);
- risulta compreso nel Circondario Provinciale di Torino ed è capoluogo di Sub-ambito, rispetto al quale sono applicabili gli indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione;
- nella gerarchia dei centri urbani, individuata dal Piano Territoriale Regionale (ricepita e dettagliata dal P.T.C.), è Centro regionale di I° livello. Il suo centro storico è classificato dal Piano Territoriale Regionale (e dal P.T.C.) come Centro di tipo A, di grande rilevanza;
- idrologia: il suo territorio è attraversato dal fiume Po e dagli affluenti di sinistra, Sangone, Dora Riparia e Stura di Lanzo;
- assetto naturalistico e paesistico:
 - le porzioni del suo territorio poste a ridosso dei suddetti corsi d'acqua, con esclusione del Torrente Dora, sono interessate dal Piano d'Area e dal PTO del Po;
 - la parte collinare del suo territorio è compresa nel sistema paesistico "Collina torinese", incluso dal P.T.R. e dal P.T.C. tra le aree di approfondimento con specifica valenza paesistica (il cui compito di studio ed elaborazione si è trattenuta la Regione);
- infrastrutture per la mobilità:

- è un importante crocevia autostradale e ferroviario;
- attraverso la tangenziale è collegato con le principali direttrici autostradali del nord Italia e della Francia meridionale (To-Aosta-Monte Bianco-Francia, To-Milano-Venezia, To-Piacenza-Brescia, To-Genova, To-Savona e To-Traforo del Frejus-Francia);
- costituisce un importante nodo della rete ferroviaria tradizionale (di cui le più importanti linee sono: per Milano-Venezia-Trieste, per Alessandria e diramazioni per Genova e litoranea tirrenica e per Piacenza-Bologna e sud Italia, per Modane-Francia) e, in prospettiva, della rete A.V./A.C. europea (direttrice Lione-Torino-Milano-Venezia, parte del cosiddetto "corridoio n. 5", che avrà il compito di collegare - da Lisbona a Kiev - l'ovest e l'est europei);

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare la classificazione idrogeomorfologica di sei aree collinari del P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 3/2012 di adozione della Variante, che si fondano sui seguenti presupposti: "(...) Successivamente all'adozione del Progetto Definitivo della Variante n. 100 al P.R.G., gli uffici competenti, con l'ausilio degli esperti incaricati della redazione degli studi idrogeomorfologici, hanno riesaminato le osservazioni per le quali veniva prospettata la possibilità di una revisione della classificazione geologica ed hanno richiesto le integrazioni necessarie per effettuare i maggiori approfondimenti. I casi esaminati fanno riferimento a 7 osservazioni (numeri 1, 2, 15, 26, 45, 46 e 47) e che in allora non furono accolte sostanzialmente per l'incongruenza della perimetrazione proposta per l'area e per le proposte di inserimento delle aree in sottoclassi non appropriate ai sensi della normativa di settore. A fronte delle richieste integrazioni finalizzate all'istruzione dell'eventuale variante, solo sei proprietari hanno provveduto. Con nota del 19 maggio 2009, gli esperti incaricati dalla Città hanno comunicato che, sulla scorta delle integrazioni prodotte e dei sopralluoghi effettuati congiuntamente ai professionisti incaricati dalle proprietà, è corretto procedere alla parziale riclassificazione delle sei aree, così come rimodulate in base agli approfondimenti effettuati.";

preso altresì atto che la deliberazione C.C. n. 3/2012 di adozione della Variante, reca le seguenti ulteriori precisazioni: "(...) nell'approvare la Variante n. 100, la Regione sottolineava la necessità che la Città si dotasse di uno specifico Ufficio Geologico le cui competenze non trovano però riscontro tra quelle istituzionali ordinarie. (...) E' stata, pertanto, stilata una articolata convenzione che riguarda "l'attività di supporto alle strutture comunali in materia di prevenzione territoriale del rischio geologico, di monitoraggio dei rischi naturali, di conoscenza geologica e idrogeologica e di gestione e di condivisione dati raccolti dal sistema informativo ambientale di ARPA Piemonte". Per quanto attiene la materia urbanistica, la convenzione prevede, tra l'altro, la consulenza da parte del Settore Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste della Regione Piemonte (nel frattempo subentrato al Dipartimento Prevenzione dei rischi geologici di ARPA Piemonte in seguito alla D.G.R. n. 33-1063 del 24 novembre 2010) sulle verifiche di coerenza tra pianificazione e prevenzione territoriale del rischio geologico in merito alle richieste di riclassificazione avanzate dai privati. Ai sensi di tale convenzione sono state sottoposte al Settore Geologico Regionale le istanze di riclassificazione idrogeologica pervenute, rispetto alle quali lo stesso Settore ne ha valutato l'accogliibilità. (...)»;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti modifiche alla "Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica" del P.R.G.C. vigente, per le seguenti sei aree site in ambito collinare:

- strada del Mainero n. 80 (osservazione n. 15) "Zona consolidata collinare - Residenza R7" (indice fondiario 0,20 mq/mq): modifica dalla Sottoclasse IIIb3(C) alla Sottoclasse IIIb2(C) per

- una superficie pari a circa 2.803 mq;
- via Domus Aurea - corso Chieri, 178 (osservazione n. 26) "Zona consolidata collinare - Residenza R7" (indice fondiario 0,20 mq/mq): modifica dalla Sottoclasse IIIb3(C) alla Sottoclasse IIIb2(C) per una superficie pari a circa 1.995 mq;
- strada Val Pattonera n. 260 (osservazione n. 45) "Zona a verde privato con preesistenze edilizie - parte collinare a levante del fiume Po": modifica dalla Sottoclasse IIIb3(C) alla Sottoclasse IIIb2(C) per una superficie pari a circa 1.304 mq;
- strada Val Pattonera n. 117 (osservazione n. 46) "Zona consolidata collinare - Residenza R6" (indice fondiario 0,07 mq/mq): modifica dalla Sottoclasse IIIb3(C) alla Sottoclasse IIIb2(C) per una superficie pari a circa 1.699 mq;
- strada Val Pattonera n. 117-131 (osservazione n. 47) "Zona consolidata collinare - Residenza R6" (indice fondiario 0,07 mq/mq): modifica dalla Sottoclasse IIIa(C) e dalla Sottoclasse IIIb3(C) alla Sottoclasse IIIb2(C) per una superficie pari a circa 4.239 mq;
- viale Thovez n. 11 "Zona a verde privato con preesistenze edilizie - parte collinare a levante del fiume Po": modifica dalla Sottoclasse IIIb3(C) alla Sottoclasse III(C) per una superficie pari a 17.544 mq;
- in relazione al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui al D.Lgs. 152/2006 s.m.i., la deliberazione C.C. n. 3/2012 di adozione della Variante precisa quanto segue: «Con determinazione dirigenziale n. 71 del 16 marzo 2011 (mecc. 2011 41013/126), il Settore Ambiente e Territorio della Città ha escluso la presente Variante dalle successive fasi di valutazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica subordinatamente al rispetto di alcune prescrizioni in fase attuativa degli interventi.»;
- in relazione alla verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica ai sensi della L.R. n. 52/2000, il competente Settore Ambiente e Territorio della Città di Torino, con dichiarazione del 05 ottobre 2011, ha certificato che i contenuti della Variante non necessitano di alcuna valutazione in linea acustica;

precisato che:

- pur essendo stati valutati positivamente dagli esperti incaricati dalla Città di Torino con la citata dichiarazione del 19 maggio 2009, non risultano allegati alla Variante gli studi e gli approfondimenti effettuati per le aree di strada del Majnero n. 80, via Domus Aurea (corso Chieri, 178), strada Val Pattonera n. 260, strada Val Pattonera n. 117, strada Val Pattonera n. 117-131;
- in merito al solo caso relativo all'area di viale Thovez n. 11, con nota del 29 dicembre 2010, il competente Settore regionale ha espresso parere favorevole e precisamente: "Sulla scorta degli approfondimenti geologici realizzati e delle risultanze del sopralluogo, si ritiene che possano sussistere gli estremi per una riclassificazione dell'area, inserendo in classe II la porzione meno acclive, mantenendo per contro la porzione più acclive in classe III.";

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11/08/2011, ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 Misure di salvaguardia e loro applicazione; art. 26 Settore agroforestale, comma 5; art. 39 Corridoi riservati ad infrastrutture, commi 1 e 3; art. 40 Area speciale di C.so Marcha; art. 50 Difesa del suolo, comma 2;

considerato che per quanto attiene il soprarichiamato Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia "PTC2", in relazione alla valutazione attribuita alla Giunta Provinciale ai sensi del comma 7, art. 17 della L.R. n. 56/77, **la Variante presenta elementi di incompatibilità;**

verificato che, per quanto attiene alle aree site in strada Val Pattonera n. 117 e in parte in strada Val Pattonera n. 117-131, oggetto di modifica della rispettiva classificazione idrogeomorfologica, si rileva che le stesse sono interessate da un fenomeno di frana attiva, come risulta rappresentato nella documentazione del quadro del dissesto del PTC2 vigente, indicata al comma 4 dell'art. 50 "Difesa del suolo" delle N.d.A. e precisamente nella Tavola DS2a Carta dei dissesti, in scala 1:25.000 Ambito Sud 5 - riquadro 1;

evidenziato che, dalla documentazione adottata e trasmessa, non risulta essere stato preso in considerazione il vigente PTC2 ed in particolare che le modifiche previste dalla Variante adottata non sono state valutate con i contenuti della citata Tavola DS2a, in contrasto con quanto previsto dal citato comma 4 dell'art. 50 N.d.A. del PTC2, in base al quale **"...i Comuni sono comunque tenuti a confrontarsi con i contenuti di tali elaborati."**;

precisato inoltre che, sulla base della D.G.R. n. 31-1844 del 7 aprile 2011 (pubblicata sul B.U.R. n. 17 del 28/04/2011) "Indirizzi per l'attuazione del PAI: modifica della DGR 2-11830 del 28/07/2009 mediante sostituzione dell'allegato A e nuove disposizioni organizzative per l'espressione del parere sugli strumenti urbanistici nell'ambito delle procedure di adeguamento al PAI.", per i Comuni già adeguati al P.A.I., la modifica della classe di rischio geomorfologico di alcune aree è possibile mediante il ricorso alle procedure stabilite dalla L.R. 1/2007;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di Variante Parziale, così come precisati dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997, n. 41;

constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

consultato il Servizio Difesa del Suolo in data 17 febbraio 2012;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 23/03/2012;

visto il parere del Servizio Urbanistica in data 16/02/2012;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale

DELIBERA

1. di esprimere, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 222 al P.R.G.C. del Comune di Torino, adottato con deliberazione del C.C. n. 3 del 23/01/2012, **giudizio di incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia "PTC2"**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77 e con i progetti sovra comunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*, in considerazione delle motivazioni sotto riportate:
« - per quanto attiene alle aree site in strada Val Pattonera n. 117 e in parte in strada Val Pattonera n. 117-131, oggetto di modifica della rispettiva classificazione idrogeomorfologica, si rileva che le stesse sono interessate da un fenomeno di **frana attiva**, come risulta rappresentato nella documentazione del quadro del dissesto del PTC2 vigente, indicata al comma 4 dell'art. 50 "*Difesa del suolo*" delle N.d.A. e precisamente nella *Tavola DS2a Carta dei dissesti, in scala 1:25.000 Ambito Sud 5 - riquadro 1*. Dalla documentazione adottata e trasmessa, non risulta essere stato preso in considerazione il vigente PTC2 ed in particolare che le modifiche previste dalla Variante adottata non sono state valutate con i contenuti della citata *Tavola DS2a*, in contrasto con quanto previsto dal citato comma 4 dell'art. 50 N.d.A. del PTC2, in base al quale "*...i Comuni sono comunque tenuti a confrontarsi con i contenuti di tali elaborati.*" »;
2. di evidenziare che, alla luce dell'espressione di incompatibilità sopra motivata riferita ai contenuti ivi indicati, alla procedura di approvazione della Variante si applica quanto previsto dal comma 7 dell'art. 17 della L.R. 56/77 che prevede "*Qualora la Provincia abbia espresso parere di non compatibilità con il Piano territoriale provinciale e i progetti sovra comunali approvati, la delibera di approvazione deve dare atto del recepimento delle indicazioni espresse dalla Provincia oppure essere corredata di definitivo parere favorevole della Giunta provinciale.*";
3. di precisare, in merito ai contenuti della Variante adottata, i seguenti aspetti:
 - sulla base della D.G.R. n. 31-1844 del 7 aprile 2011 (pubblicata sul BUR n. 17 del 28/04/2011) "*Indirizzi per l'attuazione del PAI: modifica della DGR 2-11830 del 25.07.2009 mediante sostituzione dell'allegato A e nuove disposizioni organizzative per l'espressione del parere sugli strumenti urbanistici nell'ambito delle procedure di adeguamento al P.A.I.*", per i Comuni già adeguati al P.A.I., la modifica della classe di rischio geomorfologico di alcune aree è possibile mediante il ricorso alle procedure stabilite dalla L.R. 1/2007;
 - alla Variante non risultano allegati gli studi e gli approfondimenti effettuati per le aree di strada del Mainero n. 80, via Domus Aurea (corso Chieri, 178), strada Val Pattonera n. 260, strada Val Pattonera n. 117, strada Val Pattonera n. 117-131: tale adempimento risulta indispensabile al fine di una corretta e obiettiva valutazione del quadro del dissesto del vigente PTC2. Si sottolinea, infine, la necessità di rendere note in dettaglio le valutazioni formulate dal competente Settore Geologico Regionale sulle istanze di riclassificazione delle aree in oggetto e che ne hanno determinato la loro accoglibilità, come affermato nella deliberazione di adozione della Variante e richiamato nelle premesse;
 - per quanto attiene all'area di viale Thovez n. 11, fermo restando quanto dichiarato dal competente Settore regionale, si rammenta quanto già rilevato con il pronunciamento di

compatibilità sulla Variante parziale n. 165 (DGP prot. n. 140 - 32328/2009 del 08/09/2009), circa la necessità di stabilire l'effettivo incremento del carico antropico e dei suoi effetti sulle infrastrutture a rete esistenti, prescindendo dalla nuova Sottoclasse attribuita all'area con la Variante adottata;

4. di trasmettere al Comune di Torino la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.